

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2321-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984,
n. 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi de-
rivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pub-
bliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche
e di imprese

Presentato il 28 novembre 1984

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro nella seduta del 10 gennaio 1985.
In pari data la Commissione ha richiesto all'Assemblea per il relatore, onorevole Piro, l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.